

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA e SPORT	
cultura@regione.fvg.it; cultura@certregione.fvg.it	tel + 39 040 377 3430 I - 34132 Trieste, via Milano 19

Decreto n° 13914/GRFVG del 30/03/2023

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11. Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia - Approvazione delle graduatorie delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo - esercizio finanziario 2023.

Il Direttore centrale

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), ed in particolare l'articolo 11 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, ai soggetti ivi individuati, per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

Visto il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8" e s.m.i., di seguito "Regolamento";

Preso atto che sono pervenute al Servizio sport entro il 30 novembre 2022, termine previsto all'articolo 4, comma 3 del Regolamento, n. 339 domande di contributo;

Accertato che delle 339 domande pervenute, 2 sono state ritirate su richiesta dei beneficiari stessi e 27 risultano non ammissibili;

Dato atto che l'Ufficio competente ha accertato per le rimanenti 310 domande la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle manifestazioni sportive oggetto delle stesse;

Evidenziato che, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, ai fini della formulazione della graduatoria di merito delle manifestazioni sportive risultate ammissibili a contributo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento è prevista l'acquisizione del parere della Commissione, di cui fanno parte esperti in materia di sport aventi conoscenza dell'attività sportiva nel territorio regionale e delle specifiche discipline sportive praticate;

Richiamato il proprio decreto n. 9207/GRFVG di data 8 marzo 2023, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento, a nominare la Commissione sopra citata;

Dato atto che la Commissione si è riunita nei giorni 22 e 23 marzo 2023 per valutare ed esprimere il proprio parere sulle iniziative risultate ammissibili a contributo, così come previsto dall'articolo 7 del Regolamento;

Acquisiti agli atti i verbali n. 1 e 2 della Commissione che ha fornito il proprio parere su ciascuna manifestazione sportiva così come risultante dal punteggio riportato nella tabella allegata al verbale n. 2, di cui la stessa costituisce parte integrante;

Richiamato l'articolo 7 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25, ed in particolare i commi 10 e 11: "10. Nelle more della revisione della normativa di settore, per le finalità previste dall' articolo 11 della legge

regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), il Servizio competente in materia di sport concede i contributi ivi previsti nell'ambito di specifiche graduatorie approvate dal Servizio medesimo e formate sulla base di categorie di beneficiari, per valorizzare l'attività delle associazioni e delle società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, garantendo il massimo utilizzo delle risorse assegnate.

11. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziata annualmente a favore delle manifestazioni di cui all' articolo 11 della legge regionale 8/2003 e la loro riprogrammazione, in relazione alle diverse graduatorie previste dal comma 10.”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 10 marzo 2023 con la quale, in applicazione a quanto disposto dall'articolo 7, comma 11 della legge regionale 25/2018 è stata approvata la ripartizione dei fondi stanziati per l'annualità 2023, pari a complessivi euro 2.936.827,59 come di seguito descritto:

- euro 203.228,47 per il finanziamento delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva;

- euro 2.733.599,12 per il finanziamento delle manifestazioni organizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003;

Richiamato altresì l'articolo 8, comma 1, del Regolamento che così dispone:

“La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo, calcolato in base ai criteri di cui all'articolo 6, è stabilita annualmente con decreto del Direttore centrale competente sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in misura non superiore a euro 50.000,00. La misura del contributo è determinata, in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita, riducendo tale misura della percentuale massima del 7 per cento per ogni punto in meno assegnato; tale percentuale è stabilita annualmente con Decreto del Direttore centrale”;

Ritenuto, per quanto sopra, avuto riguardo alla disponibilità complessiva delle risorse finanziarie stanziata per l'anno 2023, a valere sul competente capitolo di spesa 6084, destinate all'attuazione delle finalità dell'articolo 11 della legge regionale 8/2003 e avuto riguardo, altresì, alle numerose domande pervenute di stabilire in euro 43.000,00 la misura massima contributiva da assegnare al punteggio massimo previsto (30), e individuare la percentuale di riduzione per ogni punto in meno assegnato così come di seguito riportato:

- 5,50 per cento per le manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva;

- 6,68 per cento per le manifestazioni organizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003;

Ritenuto, quindi, di determinare l'entità degli interventi contributivi con le modalità sopra indicate ed in coerenza con il punteggio derivante dal parere della Commissione di cui all'articolo 7 del Regolamento, espresso nella tabella allegata al verbale n. 2 della riunione del 23 marzo;

Evidenziato che la misura dei singoli importi contributivi non può essere superiore al 100 per cento della spesa ammissibile, né all'importo del contributo richiesto, al fine di non superare il reale fabbisogno, così come stabilito all'articolo 8, comma 2, del Regolamento;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare i seguenti documenti quali parti integranti del presente decreto:

- allegato 1) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva da finanziare, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 2) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, per il finanziamento delle manifestazioni organizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003 da finanziare, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 3) elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento;

Viste:

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
- la legge regionale 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza e in particolare l'articolo 1, commi 125-129, in materia di adempimenti degli obblighi di trasparenza e pubblicità);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di Bilancio 2023-2025);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025);

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2054 di data 29 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2023 – 2025 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2055 di data 29 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2023, ai sensi della LR 26/2015, articolo 5 e dell'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti le competenze dei Direttori Centrali e dei Direttori di Servizio;

DECRETA

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, sono approvati quali parti integranti del presente decreto:

- allegato 1) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva con l'evidenza di quelle che beneficiano dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi euro 203.228,47 nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 2) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, per il finanziamento delle manifestazioni organizzate dagli altri soggetti previsti dall'articolo 11 della L.R. 8/2003 con l'evidenza di quelle che beneficiano dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi euro 2.733.599,12 nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 3) elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento.

2. Qualora nel corso dell'anno 2023 si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11, della legge regionale 8/2003, si provvederà allo scorrimento delle graduatorie come esposte nel testo di cui ai citati allegati 1) e 2) del presente provvedimento, con decreto del Direttore centrale competente.

3. Il Direttore del Servizio sport provvede, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del Regolamento ex D.P.Reg. 201/2016, all'impegno della spesa e alla contestuale liquidazione dei contributi.

4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia entro sessanta giorni oppure ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Anna Del Bianco
(Atto firmato digitalmente)